



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI LECCE

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|--------|--------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | MEMMO | ANDREA | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | QUARTA | ANTONIO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | TOSI | SERGIO MARIO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 595/2018
depositato il 09/04/2018

- avverso SIL. RIFIUTO n° IST. DEL 03/11/2016 TOSAP 2012
- avverso SIL. RIFIUTO n° IST. DEL 03/11/2016 TOSAP 2013
- avverso SIL. RIFIUTO n° IST. DEL 03/11/2016 TOSAP 2014
- avverso SIL. RIFIUTO n° IST. DEL 03/11/2016 TOSAP 2015
- avverso SIL. RIFIUTO n° IST. DEL 03/11/2016 TOSAP 2016

contro:

COMUNE DI T. [REDACTED]
UFFICIO TRIBUTI [REDACTED]

proposto dal ricorrente:

F. [REDACTED]
VIA [REDACTED]

difeso da:

SANCES MATTEO
VIA ADA CUDAZZO, 12 73100 LECCE LE

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 595/2018

UDIENZA DEL

04/12/2018 ore 15:00

N°

621/19


PRONUNCIATA IL:

04 DIC. 2018

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

09 APR. 2019

Il Segretario



IL SEGRETARIO DI SEZIONE
Gabriele Mancarella

Fatto

Con ricorso depositato in data 09.04.2018, F. ~~XXXXXXXXXX~~ L. ~~XXXXXXXXXX~~, in qualità di titolare della ditta individuale "~~XXXXXXXXXX~~", rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Sances, impugnava il silenzio - rifiuto formatosi sull'istanza presentata in data 03.11.2016 per il rimborso delle somme versate al Comune di T. ~~XXXXXX~~ a titolo di T.O.S.A.P. per gli anni d'imposta dal 2012 al 2016, per la complessiva somma di Euro 4.268,00.

Con unico motivo di ricorso la ricorrente eccepiva l'assenza del presupposto impositivo anche per violazione del divieto di doppia imposizione sulla base del medesimo presupposto. Concludeva, pertanto, per l'annullamento del diniego tacito di rimborso con conseguente diritto al rimborso delle somme indebitamente versate a titolo di T.O.S.A.P.

In data 19.11.2018, la ricorrente depositava memorie illustrative dei propri motivi di ricorso.

Il Comune di T. ~~XXXXXX~~ non si costituiva in giudizio.

Alla camera di consiglio del 4 dicembre 2018, la Commissione ha ritenuto la causa per la decisione.

Motivi della decisione

Ritiene questa Commissione il ricorso meritevole di accoglimento.

La richiesta di rimborso avanzata dalla ricorrente ha, infatti, ad oggetto le somme versate al Comune di T. ~~XXXXXX~~ a titolo di T.O.S.A.P. con riguardo ad un chiosco amovibile situato sul litorale di T. ~~XXXXXX~~ (LE), in località M. ~~XXXXXX~~, ed insistente su un'area demaniale marittima, che la ricorrente gestisce nel periodo estivo.

Orbene, l'art. 38, comma 5, del D. Lgs. n. 507/93 prevede, espressamente che: "*sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dei predetti enti - Comuni e Province - o al demanio statale [...]*".

Pertanto, stante la qualificazione dell'area su cui insiste il chiosco della ricorrente in termini di area demaniale marittima, come da attestazione del Settore Urbanistica ed Ambiente del Comune di T. ~~XXXXXX~~ agli atti del giudizio, difetta, nel caso di specie, il presupposto impositivo a fini T.O.S.A.P. con conseguente fondatezza dell'istanza di rimborso presentata dalla ricorrente.

Tenuto conto della particolarità della questione trattata, si ritiene equo compensare le spese del presente giudizio. Si riporta la nota prot. 3889 del 27 marzo 2018 del Comune di T. ~~XXXXXX~~ "..

In altri termini l'area in argomento è da intendersi come una nuova concessione demaniale marittima per la quale la reclamante non ha comunque provveduto al pagamento degli oneri previsti dalla normativa in materia e, precisamente, quelli di cui all'art.9 del decreto interministeriale 19.7.1989 e ss.mm." Concludendo, pertanto, solo a condizione che l'interessata regolarizzi la nuova concessione demaniale marittima assolvendo al pagamento



della somma complessiva di euro 1.675,36 oltre alle tasse comunali e regionali (da quantificare) questa Amministrazione provvederà al rimborso della somma richiesta a titolo di TOSAP . In alternativa la stessa Amministrazione potrà, su esplicito consenso provvedere alla compensazione parziale delle somme, trattenendo dal richiesto quest'ultima voce di pagamento che sarà nel dettaglio precisata con l'applicazione degli importi delle tasse comunali e regionali. " Questa Commissione è chiamata a decidere sul silenzio rifiuto relativo all'istanza di rimborso dell'imposta per cui le parti potranno addivenire ad eventuali accordi relativamente ad altre somme dovute dal contribuente per altre tasse ma che non interessano il petitum della controversia.

Le spese di lite, stante l'oggetto della causa, possono essere compensate.


P.Q.M

la Commissione Tributaria accoglie il ricorso avverso il diniego di rimborso che annulla e, per l'effetto, condanna il Comune a rimborsare le imposte pagate indebitamente. Spese compensate.

Così deciso nella camera di consiglio del 4 dicembre 2018


Il giudice estensore

Antonio Quarta



il presidente

avv. Andrea Memmo





MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Commissione Tributaria Prov.le

Lecce

Sezione 3[^]

Oggetto: R.G.R. n. 595/18: F [REDACTED] L [REDACTED] c/ Comune di
T [REDACTED]
Sentenza n. 621/2019 depositata il 09.04.2019


Visti gli atti d' Ufficio,

SI ATTESTA

che la sentenza in oggetto risulta essere passata in giudicato
non essendo stata impugnata né revocata.

Si rilascia a richiesta dell'interessato per gli usi consentiti dalla
legge.

Lecce, 17.12.2019



*Il segretario della sezione
gabriele mancarella*